

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

Diritto della persona, della famiglia e dei minori - Successioni e Trusts in materia di famiglia

*Soroptimist  
International d'Italia  
Club di Asti*

**L'affidamento condiviso  
e la mediazione familiare  
dopo la legge 54/2006**

*17 maggio 2008*

*Asti - Palazzo del consiglio Provinciale*

*A cura dell'Avvocato Giulia Facchini*

---

10128 Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 27 Tel. +39 011 599957 Fax +39 011 5096614  
00197 Roma, Via Mangili, 3 Tel/Fax +39 06 32110374  
e-mail: studio@facchini.org

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

**ANTE 1970-1975**

- Potestà sulla moglie da parte del marito che poteva fissare in via esclusiva gli indirizzi della famiglia.
- Doveri del marito di mantenere la moglie qualunque fosse la sua condizione economica (e di amministrarne la dote)
- Potestà parentale in capo al solo marito
- Adulterio moglie = reato

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **ARTICOLI 143 E 144 C.C. ANTE RIFORMA**

Art. 143 c.c.

Art. 144 c.c.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **1970- 1975**

- Approvazione legge divorzio e referendum
- Approvazione riforma del diritto di famiglia

Le due riforme si intrecciano, la famiglia non è più indissolubile e i coniugi acquistano pari dignità giuridica

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## Prospettiva delle riforme

*“Abbandonare una concezione arcaica di una famiglia ordinata gerarchicamente per avviarsi, in conformità al dettato costituzionale (Art. 3) verso un arricchimento effettivo della comunità familiare, non più vincolata da privilegi interni e garantita da tutele esterne ma impegnata in un quotidiano sforzo di costruzione e superamento dei contrasti: una comunità in cui le ragioni della convivenza si confermano ogni giorno oltre i limiti formali”* Stefano Rodotà in *Divorzio e famiglia moderna* in “Il divorzio in Italia”, La Nuova Italia, collana Nostro tempo, giugno 1969.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## ARTICOLI 143 E 144 C.C. POST RIFORMA

**Art. 143 c.c.** **“Diritti e Doveri reciproci dei coniugi.** Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

**Art. 144 c.c.** **“Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.** I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.”

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

**1975**

La riforma imposta i rapporti tra i coniugi e tra i genitori rispetto ai figli in un regime di assoluta parità.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **PARITA' CONIUGALE?**

Ma la parità coniugale nella coppia è stata effettivamente raggiunta?

**Regime comunione legale:** in sostanza è fallito.

**Ruoli all'interno della coppia sono mutati?** In alcune situazioni sì e in altre vi sono molte mogli che ancora oggi non fanno nulla di nulla sulla gestione economica della famiglia e dunque non partecipano alle scelte di indirizzo economico.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## DAL 1975 AL 2005

TENTATE MOLTE RIFORME MAI PASSATE PER MANCANZA DI MAGGIORANZE

Tendenzialmente volte a:

- Portare a compimento il disegno di valorizzare la libertà di autoaffermazione dei singoli componenti la coppia;
- Abolire l'addebito (la vecchia colpa della separazione);
- Ridurre i termini tra separazione e divorzio (ridotti da 5 a 3 anni nel 1987) con tentativi successivi di ridurre ad un anno il termine per divorziare;
- Parificare anche sotto il profilo processuale il regime dei figli naturali a quello dei figli legittimi.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Come si è trasformata la famiglia dal 1970 al 2008?

- Da «un'organizzazione sociale verticale, in cui era riconosciuta l'autorità e l'autorevolezza dei Padri simbolici (Dio, lo Stato, il re, il presidente ... e il *pater familias*)
- ad un'organizzazione orizzontale che realizza un progetto di società senza padri, fatta di pari, di simili, di fratelli, e questo in nome di una libertà individuale che non sopporta mediazioni né costrizioni».

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Come è la famiglia attuale?

Nel terzo millennio, «.... il matrimonio si è trasformato da “patto sociale” in “impresa personale”, al cui centro si pone oggi il legame sentimentale affettivo di coppia.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Come è la famiglia attuale?

Da una parte si assiste a un forte investimento in tale rapporto e nella richiesta di intese e condivisioni potenzialmente coinvolgenti tutti gli aspetti della vita, dall'altro si è affievolito l'aspetto sociale e istituzionale del vincolo: la coppia si fa “norma a se stessa” e diventa autoreferente, la famiglia istituzionale diventa una famiglia “intimizzata”.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Conseguenze Paradossali

Da un lato, la coppia è soggetta a una precarietà sempre incombente (il vincolo si rappresenta fin da subito come non necessariamente duraturo), dall'altro essa è vista come un referente centrale, ci si rappresenta la vita adulta come vita di coppia, si considera la vita di coppia un ideale altamente desiderabile (COSI' MEDIA E PUBBLICITA' - VEDI LA FAMIGLIA DEL MULINO BIANCO).

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Conseguenze Paradossali

La sua fragilità è così il frutto sia di troppo elevate aspettative, più facilmente soggette a delusioni, **sia dello sbilanciamento della relazione sul versante affettivo/espressivo a scapito di quello etico/normativo e di impegno del patto.**

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **Quali conseguenze? – ALTISSIMA CONFLITTUALITA’-**

Se infatti già durante la convivenza l’aspetto simbolico del patto non costituiva un elemento dominante, perché pensare che un patto, sia pure diverso, possa funzionare una volta finita la convivenza, nel tentativo di salvaguardare il benessere dei figli?

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **CIO’ NONOSTANTE**

LA STORIA VA AVANTI – ANCHE QUANDO PORTA ALLA FINE DELL’IMPERO – E DUNQUE NELLA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI IL LEGISLATORE CHE NON E’ RIUSCITO IN TUTTO IL DECENNIO PRECEDENTE AD APPROVARE ALCUNA RIFORMA APPROVA ALLA FINE DEL 2005 LA LEGGE COSIDDETTA SULL’AFFIDO CONDIVISO.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## AFFIDAMENTO CONDIVISO

- Tentativo di rendere paritetici anche i rapporti genitoriali e non solo più quelli coniugali;
- Riconoscimento della rilevanza giuridica dei minori all'interno del nuovo patto tra soggetti che costituiscono o sciolgono la famiglia;
- Valorizzazione dei rapporti dei minori con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

*“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare **rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.** Per realizzare la finalità indicata, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.*

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Articolo 155 LEGGE 54/2006

- *“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.*
- *In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.*

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## Funziona?

Secondo me sì, perlomeno toglie motivi di attrito circa la decisione su chi debba essere l’affidatario dei figli – prima della riforma l’affidamento condiviso era una gentile concessione che le madri facevano ai padri.

COME FUNZIONA

Avv. Magda Naggar



Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **ALCUNE NOVITA' RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI E PARENTI**

Art. 155 c.c.

“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto ... di conservare **rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale**”.

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **IL RUOLO DEGLI ASCENDENTI**

Si discute se i parenti possano o meno partecipare al giudizio

Vediamo qualche pronuncia



Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE****Corte di Appello di Perugia 27/9/2007**

*“Deve ritenersi indubitabile che un interesse all’attuazione del diritto preminente attribuito al minore risieda anche in capo a soggetti, in primis gli ascendenti, che nell’ambito della posizione della famiglia – sia pure per aspetti in parte differenti da quelli che caratterizzavano l’antica famiglia patriarcale- e soprattutto nel caso di sfaldamento del nucleo familiare principale, **rivestono una posizione di rilievo**. Si consideri, del resto, che l’attuazione del diritto suddetto, ancorché in situazioni particolari, è demandata anche all’iniziativa pubblicistica, attribuita sì al Pubblico Ministero, ma anche ad organismi collaterali di sostegno e di intervento costituiti proprio allo scopo di protezione dell’infanzia e della famiglia in genere, **cosicché sembra inevitabile riconoscere tale possibilità, ed in modo più incisivo, proprio ai soggetti che godono del vantaggio della prossimità ordinaria all’oggetto della protezione**”.*

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE  
PROCESSUALE**

*“L’inesistenza di un diritto proprio, che legittimerebbe l’intervento autonomo o litisconsortile di cui al primo comma dell’art. 105 c.p.c., **non giustifica, dunque, l’esclusione dell’intervento in relazione al 2° comma della stessa disposizione**, quantomeno per la difesa dell’interesse alla integrale ed adeguata conservazione del complesso delle facoltà comprese nel rapporto di famiglia tutelato costituzionalmente”.*

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## In ogni caso

Nella misura in cui gli ascendenti avessero rapporti costanti con i nipoti prima della frattura familiare, debbono continuare ad averli in funzione anche vicariante o di affiancamento.

Es. affidamento ai padri con l'intervento dei nonni paterni o addirittura l'affidamento al padre con obbligo di collocazione presso i nonni paterni.

E' utile per i nonni e altri parenti che vogliono svolgere un ruolo positivo nonostante la separazione non essere troppo schierati ma garantire ai minori uno spazio per quanto possibile neutrale.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI, CAPITOLI DI SPESA E TEMPI DI PERMANENZA

Al fine della liquidazione di un *assegno per i figli* che la legge definisce *perequativo*, occorre tenere conto secondo la nuova norma:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) delle risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Contrariamente alle aspettative dei proponenti la legge (padri separati), non ci sono state rilevanti modifiche giurisprudenziali nella soluzione patrimoniale delle vertenze di separazione.

Vi è stata solo qualche piccola ma costante correzione di rotta.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**

## AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO

**Cassazione, sez. I civile, 18/8/2006, in [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)**

- a) *“l'affidamento condiviso attiene all'interesse esistenziale dei figli*
- b) *La corresponsione dell'assegno attiene viceversa alla cosiddetta “assistenza morale” dei figli nel senso che stante la sua natura patrimoniale assistenziale, è finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette allo sviluppo psicofisico della prole*
- c) *Ne consegue che l'affidamento condiviso non può comportare necessariamente e quale conseguenza automatica l'obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli”.*

**ERGO. IL MODO ORDINARIO CON CUI UN GENITORE DOVRA' CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SARA' QUELLO INDIRETTO MEDIANTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO.**

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****Assegnazione casa coniugale e nuova convivenza  
-famiglie ricostruite-**

**ART. 155 QUATER** *“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.*

*Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o **conviva more uxorio** o contragga nuovo matrimonio”.*

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****REVOCA DELL’ ASSEGNAZIONE DELLA CASA  
FAMILIARE PER CONVIVENZA**

Cassazione 17/12/2007 n. 26574 in [www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it)

ha sostenuto che la previsione legislativa della cessazione dell’assegnazione, nell’ipotesi in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, ovvero conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio, non si pone in contraddizione con la predetta finalità della disposizione normativa, trattandosi di «*mera conseguenza dell’aver l’abitazione perduto, nei primi due casi, oggettivamente, la sua funzione, e negli altri due casi per essere venuto meno, secondo la valutazione del legislatore, in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge assegnatario, quell’habitat che si intendeva conservare, finché possibile, ai figli*»

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****REVOCA DELL' ASSEGNAZIONE DELLA  
CASA FAMILIARE PER CONVIVENZA**

L'espressione «*casa familiare*» non connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e familiare, ma indica il «*centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza*», l'ingresso di una terza persona nella casa familiare (si tratti del nuovo coniuge ovvero del convivente del genitore assegnatario) fa venire meno l'*habitat* familiare (sotto il profilo soggettivo)

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****ORDINANZE DI RIMESIONE  
ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

- Corte di Appello di Bologna 22/2/2007
- Tribunale di Firenze 11/1/2007
- Tribunale di Busto Arsizio 20/10/2006

Rilevato, infatti, che l'automatismo stabilito dalla nuova norma ("il diritto al godimento della casa familiare vien meno nel caso..." e non già "può venire meno") impedisce al giudice ogni valutazione delle concrete circostanze del caso, nonché ogni bilanciamento tra l'interesse della prole a conservare il proprio habitat domestico e quello del coniuge non assegnatario a riacquistare la libera disponibilità del bene, ossia tra il diritto di valenza altamente personalistica dei figli ad usufruire dell'ambiente domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo e quello prettamente patrimoniale del titolare di un diritto dominicale sull'immobile;

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****Articolo 155 sexies ascolto del minore**

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Studio Legale

**AVVOCATO GIULIA FACCHINI****SANZIONI AI GENITORI CHE IMPEDISCONO UNA CORRETTA BI-GENITORIALITA'****ART. 709 TER c.p.c.**

*"In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od **ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento**, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:*

- 1) ammonire il genitore inadempiente;*
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;*
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;*
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende".*

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **SINDROME ALIENAZIONE PARENTALE**

BAMBINI MA ANCHE RAGAZZI CHE ADERISCONO NEL CONFLITTO IN MODO ACRITICO ALLA POSIZIONE DI UN GENITORE – SPESSO ANZI SEMPRE SUPPORTATO ALTRETTANTO ACRITICAMENTE DALLA PROPRIA FAMIGLIA DI ORIGINE – E PERDONO COMPLETAMENTE I RAPPORTI CON L'ALTRO GENITORE

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **FALSI ABUSI SESSUALI nella conflittualità coniugale**

- Da Woody Allen in avanti l'accusa – falsa – di abuso sessuale è stata negli ultimi anni molto in voga – tanto che ora i magistrati hanno sviluppato una maggiore sensibilità e fanno più attenzione – casi pratici –
- In caso di rivelazioni o sintomi sospetti sui bambini, fare molta attenzione a chi li interroga, mai interrogarli in famiglia e tenere presente che i centri specializzati sugli abusi sessuali vedono abusi in ogni dove ... i bambini sono suggestionabili ... scuola di Rignano ...

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **Legge 54/2006 Novità per i figli naturali**

Il Tribunale per i minorenni, dopo molte diatribe e una prima pronuncia della Cassazione del maggio scorso, che regolava il conflitto di competenza, è diventato giudice unico per l'affidamento, il regime di visite, l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di contributo al mantenimento. Per ora è in atto una riorganizzazione per cui la tutela non è efficace come per le coppie sposate avanti al tribunale ordinario ...

Studio Legale

**A**VVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

## **DAVANTI A QUESTO QUADRO DI INSTABILITA' CHE FARE?**

### Possibili patti prematrimoniali?

A rigore no però ... come organizzare un regime matrimoniale per non perderci ...

### E quando i genitori di uno mettono la casa?

Fare esempi pratici.

Studio Legale  
**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**  
Diritto della persona, della famiglia e dei minori - Successioni e Trusts in materia di famiglia

**FINE**

**GRAZIE  
PER LA VOSTRA PAZIENZA!**

---

10128 Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 27 Tel. +39 011 599957 Fax +39 011 5096614  
00197 Roma, Via Mangili, 3 Tel/Fax +39 06 32110374  
e-mail: [studio@facchini.org](mailto:studio@facchini.org)